

Il sistema di riparto delle competenze Stato/Regioni è disciplinato dall'art. 117 Cost., come riformato dalla L. n. 3/2001 Cost., e mira, evidentemente, a rendere sempre più sensibile alle esigenze dei cittadini la Pubblica Amministrazione.

L'art. 117 Cost. prevede un sistema di competenze tripartito, nel senso che l'art. 117, co. 2, Cost. enumera una serie di materie in cui è solo lo Stato a legiferare (c.d. competenza esclusiva), mentre l'art. 117, co. 3, Cost. riporta le materie ~~ove~~ legiferano le Regioni nell'ambito dei principi sanciti dallo Stato (c.d. competenza concorrente), ed, infine, l'art. 117, co. 4, Cost. fa salvi la potestà legislative delle Regioni in ogni materia non ricompresa tra quelle di competenza statale (c.d. competenza residuale).

Tale principio di residualità era già stato contemplato dal legislatore, separato con riferimento alle funzioni amministrative, nell'ambito delle riforme Bossolini di fine anni '90.

Da tanto può desumersi come il nuovo sistema di riparto delle competenze Stato/Regioni vada nella direzione di assicurare la tutela dei principi di autonomia e decentramento ex art. 5 Cost., attraverso i quali si vuole perseguire l'obiettivo di avvicinare sempre più l'Amministrazione agli amministrati.